DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 95/2011

del 30 settembre 2011

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 63/2011 del 1º luglio 2011 ([1]).

(2) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 70/2011 del 1º luglio 2011 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/617/UE della Commissione, del 14 ottobre 2010, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/653/UE della Commissione, del 21 ottobre 2010, che modifica l'allegato II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2010/654/UE della Commissione, del 27 ottobre 2010, che modifica la decisione 2009/852/CE per quanto riguarda l'elenco di alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Romania soggetti a determinate misure transitorie ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2011/9/UE della Commissione, del 10 gennaio 2011, che modifica la decisione 2010/89/UE per quanto riguarda misure transitorie relative all'applicazione di taluni requisiti strutturali di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ad alcuni stabilimenti in Romania ([6]).

(7) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è così modificato:

1) al punto 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 D 0617**: Decisione 2010/617/UE della Commissione, del 14 ottobre 2010 (GU L 271 del 15.10.2010, pag. 8).»;

2) al primo trattino (decisione 2009/852/CE della Commissione) dei punti 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) e 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32010 D 0654**: Decisione 2010/654/UE della Commissione, del 27 ottobre 2010 (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 34).»;

3) al secondo trattino (decisione 2010/89/UE della Commissione) del punto 16 [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32011 D 0009**: Decisione 2011/9/UE della Commissione, del 10 gennaio 2011 (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 30).»;

4) al secondo trattino (decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32010 D 0653**: Decisione 2010/653/UE della Commissione, del 21 ottobre 2010 (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 28).»

Articolo 2

Il punto 54zzzh [regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

([1]) GU L 262 del 6.10.2011, pag. 16.
([2]) GU L 262 del 6.10.2011, pag. 26.
([3]) GU L 271 del 15.10.2010, pag. 8.
([4]) GU L 283 del 29.10.2010, pag. 28.
([5]) GU L 283 del 29.10.2010, pag. 34.
([6]) GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 30.

1) al primo trattino (decisione 2009/852/CE della Commissione), sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32010 D 0654**: Decisione 2010/654/UE della Commissione, del 27 ottobre 2010 (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 34).»;

2) al secondo trattino (decisione 2010/89/UE della Commissione), sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:» viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32011 D 0009**: Decisione 2011/9/UE della Commissione, del 10 gennaio 2011 (GU L 6 dell'11.1.2011, pag. 30).»

Articolo 3

I testi delle decisioni 2010/617/UE, 2010/653/UE, 2010/654/UE e 2011/9/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1º ottobre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.